

TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE FALLIMENTARE

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO DOMANDE ULTRATARDIVE
DELLA A.S. N. 1/2013 LUCCHINI SPA**

PEC: as1.2013livorno@pecamministrazionestraordinaria.it

G.D.: Dott. Sergio Garofalo - Curatore Dott. Prof. L. Balestra, Prof. A. dell'Acqua, dott. P. Nardi

Udienza di verifica crediti 16 marzo 2022 ore 11.30

Per la **UniCredit S.p.A.**, con dall'Avv. PAOLO MALESCI (MLS PLA 45D13 D612J) con studio in Lungarno Amerigo Vespucci n°8, 50123 FIRENZE (tel. 055/29.23.45 e fax 055/28.82.54, e-mail p.malesci@studiomalesciguiggi.eu, pec paolo.malesci@firenze.pecavvocati.it)

L'avv. Malesci, letta la proposta dei C.S. di cui al progetto di stato passivo depositato il 09/02/2023, che ha escluso, in parte, la creditoria della comparente,

OSSERVA

1) I Commissari hanno proposto l'esclusione del credito di cui alla domanda (in toto per la quota sub. 1) riferita alla contro garanzia n. 460830874877 e parzialmente per per la quota sub. 2) riferita alla contro garanzia n. 460010954897) sul presupposto che *"Pur tenuto conto che l'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., non prevede specifiche scadenze rispetto all'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sent. 18544/2019; sent. 3877/2020 e Ord. 12735/2021) ritiene tuttavia che la richiesta incontri un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare."*;

L'esponente contesta l'esclusione del credito come sopra proposta, in quanto il richiamo alla giurisprudenza operato dai Commissari non pare corrispondente alla peculiarità della fattispecie del credito oggetto di insinuazione.

Infatti, in entrambi i casi, trattasi di credito relativo a rapporti bancari ancora in essere (garanzie di firma rilasciate in favore di banche estere non ancora escusse, ma neppure "scaricate"), mentre l'orientamento della Suprema Corte fa chiaramente riferimento a crediti sorti nel corso della procedura, ma relativi a rapporti comunque già conclusi.

Se si seguisse l'impostazione dei Commissari, essendo entrambe le contro garanzie ancora in corso, con conseguente maturazione periodica di interessi e possibilità di addebito sul rapporto, si arriverebbe all'assurdo di escludere dal passivo l'addebito di interessi pregressi (quelli richiesti con l'istanza del 08/09/2022), ma di ammettere, a seguito di apposita – fondata - istanza, quelli maturandi e da contabilizzarsi successivamente!

Ed ancora, essendo – si ripete – i rapporti bancari ancora in essere - la banca, per assurdo, potrebbe procedere allo storno integrale delle commissioni in questione con successivo riaddebito sul medesimo rapporto e chiedere, nuovamente, l'amissione al passivo di tali poste.

Inoltre, da un punto di vista normativo, è noto come l'art. 101 L.F., ultimo comma, si limiti a consentire la presentazione dell'istanza da parte del creditore ultratardivo allorché quest'ultimo provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorché sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore.

Con ciò rimettendo di volta in volta al Tribunale l'apprezzamento, in concreto, della validità delle ragioni poste dal creditore a giustificazione del ritardo (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 27590).

La banca ha dunque provato che il rischio di firma reattivo ad entrambe le contro-garanzie è tuttora in essere; peraltro, per quanto riguarda la “dichiarazione” di contro-garanzia n. 460830874877 (credito sub. 1) di cui all'istanza), è fatto notorio che, stante l'evolversi negativo, nel corso dei questi anni della situazione politica e dittatoriale in IRAN, ogni operatività economico – finanziaria sia di fatto bloccata, per cui alcuna decadenza e/o tardività può essere validamente eccepita al creditore interessato.

Si ritiene pertanto che il principio giurisprudenziale richiamato dai Commissari circa il limite il limite temporale (un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare) non sia applicabile alla fattispecie.

* * *

Quanto all'ulteriore osservazione dei Commissari che “... per quanto avvenuto su un conto corrente passivo – vi è stato un addebito da parte di Unicredit all'AS: circostanza che, in sé, rende ad avviso degli scriventi commissari inammissibile la domanda, anche a prescindere dalla ultratardività non giustificata.”, si ritiene che tale motivazione sia infondata.

Infatti, gli unici addebiti registrati sul conto corrente della procedura non riguardano gli importi per i quali viene chiesta l'amissione al passivo, ovvero le commissioni reclamate dalla banca iraniana, come affermato dai Commissari, bensì sono relativi a commissioni proprie di Unicredit,

collegate alla Fidejussione 460010954897 di euro 51.645,69 rilasciata a favore di OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER O.N.C.F. RABAT AGDAL MAROCCO.

Inoltre, a partire dal 2019 sono state azzerate tutte le commissioni domestiche e quindi non è stato effettuato più alcun addebito da parte di Unicredit.

Infine, per quanto riguarda la presunta mancata indicazione della data di petizione da parte della banca estera dell'importo di €. 5.229,44=, si allega (nuovamente) il documento swift di reclamo da parte della banca estera datato 26/09/2019 (doc. 17)

* * *

Si insiste pertanto per l'ammissione al passivo fallimentare del credito così come da richiesta.

Si allegano i documenti sopra elencati

Con ossequio

Firenze, li 23.02.2023

Avv. Paolo Malesci